

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **75**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLETTI, VACCA, DEL GROSSO, MELILLA, SOTTANELLI, MANLIO
DI STEFANO, TANCREDI, AGOSTINELLI, MASSIMILIANO BERNINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi accaduti tra il 15 e il 19 gennaio 2017 a causa degli eventi sismici e atmosferici che hanno interessato le regioni Abruzzo e Marche

Presentata il 9 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra il 15 e il 19 gennaio 2017 alcune zone del centro Italia e, più in particolare, quelle comprese nelle regioni Abruzzo e Marche, sono state flagellate da una sequenza sismica aggravata da avverse condizioni meteorologiche che hanno letteralmente messo in ginocchio le comunità e i territori insistenti nell'area. I dati diffusi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rivelano, infatti, che lo sciame sismico degli ultimi giorni ha interessato maggiormente le province dell'Aquila e di Rieti (in cui sono stati registrati quasi 600 eventi sismici di magnitudo maggiore o uguale a 2, di cui 70 terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 4; 7 di magnitudo compresa tra 4 e 5 e 4 di magnitudo maggiore o uguale a 5,

rendendo ancora più drammatiche le condizioni delle popolazioni di quelle aree, già segnate brutalmente dai tragici eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre scorsi e che, a seguito degli ultimi accadimenti, versano oggi in condizioni molto critiche. Una situazione apocalittica che ha portato il Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 a estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e ad autorizzare un ulteriore, primo stanziamento, di 30 milioni di euro destinato a fare fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla fase di emergenza. Oltre alla località di Farindola, tristemente nota per la drammatica

slavina che ha investito l'hotel Rigopiano e sulla quale si è concentrata maggiormente l'attenzione dei *media*, la tragedia ha interessato decine di paesi e di comunità abruzzesi e marchigiane. Centinaia sono gli edifici crollati e altrettanto numerose le strade la cui viabilità risulta fortemente compromessa dalle scosse e dalle forti nevicate che hanno provocato vittime e dispersi (oltre alla propria rete di competenza, l'Ente nazionale per le strade ANAS Spa ha effettuato interventi su strade comunali e provinciali per circa 290 chilometri in Abruzzo e per circa 350 chilometri nelle Marche in supporto agli enti locali, in coordinamento con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con la protezione civile). Una situazione di disagio aggravata, peraltro, dalla diffusa, generalizzata e prolungata interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di acqua (al 23 gennaio, dunque a oltre una settimana dall'accaduto, nelle Marche risultavano disabilite circa 2.800 utenze dell'Ente nazionale per l'energia elettrica-ENEL e in Abruzzo oltre 47.000, corrispondenti a circa 280.000 persone costrette a temperature in casa al di sotto dei 5 gradi). Famiglie sfollate o, peggio ancora, intrappolate nelle proprie abitazioni i cui accessi, bloccati da frane o muri di neve, ne hanno reso impossibile la fuga. Intere frazioni completamente isolate le cui comunità si trovano senza cibo, acqua, elettricità, riscaldamento e qualsiasi bene di prima necessità. Oltre alle vittime accertate e ai numerosi dispersi, assai critica appare anche la condizione in cui versano numerose aziende agricole, zootecniche e industriali. Una situazione la cui drammaticità è stata peraltro aggravata dalla non tempestività nell'attivazione delle operazioni di soccorso e dalla carenza e inadeguatezza dei mezzi e delle strumentazioni utilizzati per fronteggiare l'emergenza.

Alla luce di quanto descritto sembrerebbe che il sistema organizzativo non sia stato in grado né di prevenire le criticità né di risolvere i problemi causati dalle intense nevicate, nonostante sembri che

esse siano state previste in largo anticipo dagli allerta meteo della protezione civile. In ragione di ciò appare quanto mai necessario e doveroso fare luce sulla gestione, sin dalle prime fasi, dell'emergenza e, in particolare, sulla dinamica e sulla tempistica dei fatti al fine di conoscere le ragioni che hanno determinato la carenza e la lentezza della risposta degli organi, dei corpi, degli enti e delle istituzioni preposti per legge alla gestione dell'emergenza. Appare, altresì, necessario indagare sulle cause che hanno prodotto il *blackout* nell'erogazione di energia elettrica e idrica, oltre che sullo stato della manutenzione della rete elettrica e idrica nazionale nel periodo antecedente all'evento meteorologico, al fine valutare la sussistenza di eventuali irregolarità od omissioni che, ove riscontrate, potrebbero essere stata la causa dell'interruzione nell'erogazione dei servizi o, comunque, del ritardato loro ripristino.

Al fine di valutare se le attività di primo soccorso siano state condotte, pur nella logica emergenziale, conformemente alle prescrizioni di legge e in modo adeguato e ottimale per la tutela e l'assistenza della popolazione locale e dei territori, si propone di istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di svolgere indagini atte a fare luce sui livelli di prevenzione e di allerta e sulle comunicazioni intrattenute tra tutti gli enti coinvolti, nonché sulla correttezza e regolarità della procedura eseguita per la predisposizione e l'adozione delle misure necessarie da attivare in casi di allerte pervenute. Ulteriore compito della Commissione sarà inoltre quello di verificare la tempestività delle richieste dei soccorsi e dell'invio di mezzi terrestri e no e di unità cinofile, le responsabilità per l'insufficienza e il ritardato utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni volti a fronteggiare l'emergenza nonché la consistenza della loro dotazione messa disposizione di enti locali e nazionali e di tutti i Corpi di polizia civili e militari e i Corpi di soccorso.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di mesi undici, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi accaduti tra il 15 e il 19 gennaio 2017 a causa degli eventi sismici e atmosferici che hanno interessato le regioni Abruzzo e Marche, nonché sulle loro conseguenze, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sui sistemi di prevenzione e di allerta e sulle comunicazioni intrattenute tra gli enti coinvolti, nonché sulla correttezza e sulla regolarità delle procedure eseguite per la predisposizione e per l'adozione delle misure necessarie e delle attività previste dalla legge;

b) verificare le comunicazioni intrattenute tra gli enti coinvolti relative al rischio di valanghe;

c) verificare le motivazioni e le responsabilità relative all'uso di mezzi insufficienti per fronteggiare l'emergenza neve, nonché la tempestività delle richieste di soccorsi e dell'invio di personale, mezzi terrestri e no e di unità cinofile;

d) verificare la dotazione di mezzi e di attrezzature a disposizione degli enti locali e nazionali, nonché di tutti i Corpi di polizia civili e militari e i Corpi di soccorso;

e) svolgere indagini atte a fare luce sulle motivazioni delle interruzioni e del mancato tempestivo ripristino di erogazione dell'energia elettrica alle utenze, nonché sugli investimenti relativi alla manutenzione delle linee e della rete di distribuzione elettrica;

f) svolgere indagini atte a fare luce sulle motivazioni delle interruzioni del servizio idrico;

g) svolgere indagini sugli effettivi *standard* di sicurezza dell'hotel Rigopiano, analizzando la localizzazione, le modalità di costruzione e gli interventi di manutenzione sulla struttura ricettiva nel corso degli anni;

h) raccogliere informazioni e svolgere indagini sull'esistenza di un piano di sicurezza per la gestione del rischio valanghe nella regione Abruzzo relativo all'area in cui era situato l'hotel Rigopiano.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome.

Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il

numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.



170220018290